



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 9918 DELL'ANNO 2015

FRA

MARIA MARZANA

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI
SIRACUSA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA

PARTE RESISTENTE

Oggi 19/11/2015 11.20 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, sono comparsi:
per la parte ricorrente MARIA MARZANA: l'avv. BONETTI MICHELE oggi sostituito dall'avv.
PIZZORNO

per la parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, AMBITO
TERRITORIALE DI SIRACUSA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA:
nessuno

l'avv. Pizzorno si rimette sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in
favore del Tribunale di Siracusa, sollevata dalla parte resistente.

In merito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale
di Siracusa, sollevata dalla parte resistente,

il giudice, considerato che la ricorrente risulta avere prestato servizio, fino al 30.6.2015, presso
l'Istituto scolastico in via Palmieri, Milano,



rilevato che non risulta che attualmente la ricorrente presti servizio in istituti ricompresi nel circondario del Tribunale di Siracusa,
rammentato che secondo l'art. 413 comma 5 c.p.c. *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*;
considerato che in specie al momento della cessazione del rapporto la ricorrente era addetta a sede ricompresa nel circondario del Tribunale di Milano,
trattone che la competenza territoriale deve ritenersi radicata presso questo Tribunale, a prescindere dalla circostanza che la ricorrente chieda l'inserimento nelle GAE/GI di I fascia dell'AT di Siracusa non essendo applicabile il diverso criterio di cui a Cass. n. 21506/13 che riguarda il differente caso in cui *nessun rapporto di lavoro* sia mai stato instaurato inter partes,
rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale e dispone procedersi oltre.

Il giudice ritenuto necessario integrare il contraddittorio con i controinteressati (arg. *mutatis mutandis* ex Cass. 28036/2013),

visto l'art. 102 c.p.c.

ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Siracusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli a.s. 2014/2017;

ritenuto di non autorizzare la notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, essendo tale modalità non idonea a garantire la conoscenza dell'atto ai controinteressati con certezza equivalente a quella garantita dai modi ordinari (cfr. Cass. SU n. 14571/2007: *“le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari”*);

invita la ricorrente a valutare la possibilità di chiedere autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c.

Fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 17.3.2016 ore 12.30, disponendo che il contraddittorio venga integrato nei confronti dei controinteressati nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.Laura Tomasi

